

TI_GERICHTE 81.2012.482 vom 11. Januar 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-01-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_81.2012.482

FR: TI_GERICHTE 81.2012.482 du 11 janvier 2013

IT: TI_GERICHTE 81.2012.482 del 11 gennaio 2013

Volltext

Incarto n.81.2012.482

DA 5330/2012

Bellinzona

11 gennaio 2013

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto il decreto d'■accusa n. 5330/2012 del 26 novembre 2012;

preso atto che il AINQ 1 ritiene l'■imputato autore colpevole di

infrazione grave alle norme della circolazione

per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura _____ targata TI _____ alla velocità di 93 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 60 Km/h;

e propone la condanna

1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'200.-.

L'■esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr.500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (art. 106 cpv. 2 CP).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato che il difensore chiede la riduzione del periodo di prova a due anni;

richiamati gli art. 90 cifra 2 LCStr in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4a cpv. 5 ONC, art. 22 cpv. 1 OSSStr; 34, 42, 44, 47, 106 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell'odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per avere violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura _____ targata TI _____ alla velocità di 93 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 60 Km/h.

2. Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 120.- (centoventi), per un totale di fr. 1'200.- (milleduecento).

2.1.1. l'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4. Intimazione a:

- seduta stante

IM 1

- per raccomandata

- alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Il presidente:

La segretaria:

Distinta spese a carico di IM 1IM 1

fr.500.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 100.- spese giudiziarie
fr.700.- totale

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.